

PIATEDA



COMUNE DI PIATEDA

COMUNE DI PIATEDA - C_G576 - - 1 - 2019-09-

(PROVINCIA DI SONDRIO)

Prot. Generale n: **0006140** **A**

Data: **09/09/2019** Ora: **12.15**

Classific.: **2-11-1**

Oggetto: PARERE MODIFICA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI PER L'ANNO 2018 IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CCNL 21.05.2018.

Il Revisore dei Conti

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 420 del 21.12.2018, di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018;

- l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo c.d. "contratto ponte" per l'anno 2018, sottoscritto in data 28.12.2019, nella quale veniva inserita la seguente nota congiunta a verbale: "In particolare modo la questione sospesa relativa allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 ai sensi dell'art. 32, comma 7, CCNL del 2.01.2004, oggetto di quesito inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, laddove si concludesse positivamente per l'Ente con l'autorizzazione all'inserimento della quota in oggetto nell'importo unico consolidato 2017 ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018, porterebbe ad un aumento del fondo netto da ripartire. Le parti concordano che in questa ipotesi le maggiori risorse a disposizione verrebbero destinate alle finalità di cui al punto 2) lett. E) compensi per finalità valutabili connesse alla produttività individuale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. A) CCNL 1.4.1999 del presente accordo";

VISTO l'art. 67, comma 1, del citato CCNL che recita: "A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e lerisorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

TENUTO CONTO che l'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 prevedeva l'inserimento obbligatorio dell'importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza e finalizzato a finanziare incarichi di "alta professionalità" a partire dall'annualità 2004 e che questo Ente non ha provveduto in merito, in quanto alla data del 31.12.2017, non risultavano istituite posizioni organizzative di "alta professionalità";

DATO ATTO che, con riferimento alle indicazioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la problematica esposta si configura come una correzione motivata da una indicazione del CCNL avente carattere di generalità;

VISTI i recenti pareri ARAN CFL 7 e CFL 15 del 09.10.2018 con cui l'Agenzia per le relazioni Negoziali, ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in cui si stabilisce che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari appunto allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza);

EVIDENZIATO che nel citato parere CFL 7, l'ARAN ha fornito le seguenti indicazioni operative "qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti";

VISTA altresì la nota prot. 256170 del 13.12.2018, della Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si legge: "... Omissis.... *Pertanto si ritiene assentibile, unitamente alla rettifica del fondo da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dall'ARAN, anche la corrispondente rettifica del limite del fondo per il trattamento accessorio come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come peraltro previsto in tali eventualità dalla circolare RGS n. 25/2012, da eseguirsi avendo cura di applicare alla stessa le medesime decurtazioni proporzionali eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015. Con riguardo alle informazioni trasmesse in sede di Conto Annuale, non si ritiene necessario, per le medesime ragioni di irrilevanza economico-finanziaria sopra ricordate, la rettifica dei dati trasmessi fino all'anno 2017. Sarà invece necessario, con la rilevazione del Conto Annuale 2018, l'annotazione, nell'ambito della scheda SICI del Conto Annuale 2018, della specifica rettifica apportata al limite 2016 unitamente all'indicazione della certificazione operata dall'organo di controllo";*

CONSIDERATO che l'Ente, come già detto, non ha inserito per gli anni 2016, 2017 l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e che non ha utilizzato tali risorse nell'anno 2017, come previsto dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21.5.2018 pertanto sussistono i presupposti per l'inserimento nella parte stabile consolidata per gli anni successivi;

RITENUTA pertanto la necessità di:

- inserimento nella parte stabile dei fondi 2016 e 2017 dell'incremento di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza finalizzata al finanziamento delle "Alte professionalità") per un importo pari ad € 558,34 (0,20% di € 279.169,00), in attuazione all'art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018 sopra citato, da far confluire nell'unico importo consolidato anno 2017;

- rettifica del fondo stabile anno 2016 e conseguente aggiornamento del limite per il rispetto dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

ATTESO che, come indicato nella nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulle somme di cui sopra di dovrà aver cura di applicare le medesime decurtazioni proporzionali eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ed ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015;

TENUTO CONTO che questo Comune:

- nel quadriennio 2011-2014 non ha operato nessuna riduzione proporzionale in riferimento ai dipendenti cessati confrontando ogni anno la media con il 2010, in quanto la stessa risultava superiore a quella quantificata per l'anno di riferimento del blocco ovvero l'anno 2010;
- nell'anno 2015, per quanto sopra, non sono state consolidate somme per decurtazioni del fondo a titolo di personale cessato dal servizio;

- nell'anno 2016, sono state operate decurtazioni, ai sensi del comma 236, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, per personale cessato dal servizio per complessivi € 91,44 pari allo 0,27% delle risorse stabili e variabili;

RILEVATO pertanto che l'importo di € 558,34 dovrà essere decurtato della somma di € 1,51 determinando un importo netto incrementale consolidato di complessivi € 556,83;

RILEVATO che:

- il totale delle risorse stabili dell'anno 2016 e 2017, confluite nella contrattazione decentrata integrativa c.d. "contratto ponte" per l'anno 2018, a titolo di unico importo consolidato anno 2017 sono pari ad € 28.845,91;

- a seguito dell'incremento di cui sopra le stesse risultano ora pari ad € 29.402,74;

- il totale complessivo delle risorse stabili al netto delle decurtazioni, in riferimento anche al tetto anno 2016, risulta rideterminato in complessivi € 31.918,59;

EVIDENZIATO che in conseguenza di tali variazioni, l'Ente dovrà provvedere, previo parere favorevole del sottoscritto Revisore dei Conti, a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato le modifiche intervenute per effetto del ricalcolo, al fine della necessaria variazione dei dati del Conto Annuale 2018 ed in particolare della scheda SICI e della Tabella 15;

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2018 adeguato alle nuove disposizioni del CCNL 21.5.2018;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm., espressa dal Responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole alla costituzione fondo rettificato delle risorse decentrate integrative c.d. "contratto ponte" per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018,

Monza li, 06/09/2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Pedullà